

TI_GERICHTE 17.2012.112 vom 7. März 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-03-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2012.112

FR: TI_GERICHTE 17.2012.112 du 7 mars 2013

IT: TI_GERICHTE 17.2012.112 del 7 marzo 2013

Regeste

Assoluzione dal reato d'ingiuria per mancanza di prove. Una testimonianza ottenuta in violazione dell'art. 143 CPP-TI non è da ritenersi automaticamente nulla anche se la sua forza probante dovrà essere attentamente valutata dal giudice penale. Criteri per determinare un indennizzo ex art. 429 CPP

Erwägungen

E. 2

Giusta l'art. 139 cpv. 1 CPP, per l'accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l'esperienza che, giusta l'art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente, secondo il convincimento che trae dall'intero procedimento (DTF 133 I 33 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; 117 Ia 401 consid. 1c.bb; STF 30.03.2007 inc. 6P.218/2006, consid. 3.4.1; Bernasconi e altri, Codice di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 10, n. 15, 16, 23, pag. 48 e 49 e ad art. 139, n. 1, pag. 297; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23 e ad art. 139, n. 1, pag. 244; Kuhn/Jeanerret, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72 e ad art. 139, n. 2, pag. 603; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, 6a ed., § 54, n. 3, pag. 245; Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e seg. e n. 58, pag. 173). Nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 10.5.2010 inc. 6B_10/2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l'egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30.03.2007 inc. 6P.218/2006).

E. 3

Il principio della presunzione d'innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell'art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l'attribuzione dell'onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 4b; STF 13.5.2008 inc. 6B.230/2008, consid. 2.1.; STF 19.4.2002 inc. 1P.20/2002, consid. 3.2). In questi casi - così come ricordato dall'art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all'imputato. Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente

spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l'applicazione del principio in dubio pro reo . Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo un'attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluenza per il giudizio. Il principio dell' in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2d; STF 29.07.2011 inc. 6B_369/2011, consid. 1.1; STF 13.06.2008 inc. 6B_235/2007, consid. 2.2; STF 13.05.2008 inc. 6B.230/2008, consid. 2.1; STF 30.03.2007 inc. 6P.218/2006 consid. 3.8.1; STF 19.04.2002 inc. 1P.20/2002, consid. 3.2; Topinke, in Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 81, pag. 181; Wohlers, in Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo 2010, ad art. 10, n. 13, pag. 81; Kistler Vianin, in Commentaire romand, CPP, ad art. 10 n. 19 pag. 66 e n. 47 pag. 73).

E. 4

Al momento dei fatti qui in discussione AP 1 e ACPR 1 abitavano, con le rispettive famiglie, nello stabile denominato _____ situato in via _____ a _____. In data 31 agosto 2009 ACPR 1 e la compagna ACPR 2 hanno sporto querela, fra l'altro, per titolo di ingiuria nei confronti di AP 1. Risultanze dell'inchiesta 5. ACPR 1, interrogato dalla polizia, ha spiegato che il 17 giugno 2009, dopo che suo figlio _____ (di 4 anni) aveva urinato accanto alla porta d'entrata di _____, il querelato "ha iniziato ad aggredire verbalmente con parole molto pesanti come ad esempio "famiglia di merda e altre che non sto a pronunciare" sia il sottoscritto come pure il bambino. Naturalmente con tono elevato che ha turbato di sicuro il bambino. Inoltre, e questo a mio modo di vedere è la cosa più grave, ha minacciato il bambino con una promessa che se l'avesse rifatto ci avrebbe pensato lui con maniere drastiche. Nel dir ciò affermava, "se succede ancora una cosa del genere lo prendo io di peso e gli faccio vedere io come si vive a questo mondo" . Naturalmente il bambino spaventatosi si è messo a piangere e queste dichiarazioni lo hanno spaventato assai. (...) Devo dire che il fatto sin qui descritto è avvenuto verso le ore 13.00. Nel pomeriggio dello stesso giorno il querelato nel mentre i due figli della mia convivente, vale a dire _____ e _____ stavano sortendo di casa, lui nuovamente affacciatosi al balcone ha iniziato ad inveire nei loro confronti con altrettante parole pesanti come ad esempio: "famiglia di merda, fate schifo, pisciate ovunque". Loro, fortuna vuole, non gli hanno nemmeno dato retta" (verbale 3 ottobre 2009 di ACPR 1, allegato all'AI 4, pag. 2-3).

E. 6

All'interrogatorio di ACPR 1 ha presenziato anche la sua compagna, ACPR 2, che si è limitata a confermare quanto dichiarato dal compagno (verbale 3 ottobre 2009 di ACPR 2, allegato all'AI 4).

E. 7

La polizia ha poi proceduto ad interrogare A., indicata quale teste dai querelanti. La donna, pure residente nella _____, è stata sentita nelle seguenti modalità: " D.4 (...) cosa ci può dire esattamente su quanto avvenuto in data 17.06.2009? Corrisponde a verità che il

querelato AP 1 ad un certo punto dopo che uno dei figli dei querelanti aveva fatto la pipì in giardino ha urlato testuali parole? “...se succede ancora una cosa del genere lo prendo io di peso e gli faccio vedere io come si vive a questo mondo...” R 4 sì, se ben rammento io mi trovavo sul balcone a pranzare con i miei figli. Erano più o meno le ore 12.30 circa ed infatti ho sentito il AP 1 gridare dal suo balcone al secondo piano le parole di cui sopra. D.5 oltre a quanto sopra, Lei ha avuto modo di sentire il AP 1, sempre il giorno 17.06.2009 affermare in direzione dei signori ACPR 1 e ACPR 2 la seguente frase? “...famiglia di merda, fate schifo, pisciate ovunque...” R.5 sì, confermo anche questo. Parole che sono state proferite durante la discussione” (verbale 22 ottobre 2009 di A., allegato all’AI 4, pag. 2).

E. 8

Dal canto suo AP 1, rispondendo alle domande degli inquirenti, ha fornito la seguente versione dell’accaduto: “ D.4 rammenta se in tale data (ndr. 17 giugno 2009), rivolgendosi ai ACPR 1, Lei ha proferito le seguenti parole? “...se succede ancora una cosa del genere lo prendo io di peso e gli faccio vedere io come si vive a questo mondo...” “...famiglia di merda, fate schifo, pisciate ovunque...” R. 4 che ero stufo di queste pisciate ed altre cose questo è vero che l’ho detto al ACPR 1. Anzi, preciso che gli avevo detto che non volevo più vedere simili cose e che avrebbero dovuto provvedere a pulire, come hanno fatto. (...). Non è però vero che gli abbia proferito le frasi che mi vengono imputate. Tutte le persone che mi conoscono sanno il grado della mia educazione. Non mi sono mai abbassato a simili livelli ed espressioni in particolare. Contesto quanto mi viene imputato, anche se prendo atto che la teste signora X ha confermato quanto detto dai querelanti ACPR 1 e ACPR 2 per quanto concerne le frasi proferite. (...). Respingo quindi tutte le accuse ed in particolare quella di ingiuria, poiché io non ho ingiuriato nessuno” (verbale 3 novembre 2009 di AP 1, allegato all’AI 4, pag. 3-4). Risultanze dibattimentali

E. 9

Durante il dibattimento in Pretura penale, il primo giudice ha nuovamente interrogato l’imputato che ha sostanzialmente confermato quanto già dichiarato in polizia. In particolare egli ha riferito che il giorno dei fatti “ ho visto macchie di pipì all’entrata dello stabile. Sono entrato nel mio appartamento al secondo piano e uscito in terrazza ho visto il signor ACPR 1 all’esterno e meglio che stava rincasando sulla strada asfaltata. (...). Ho pensato che la causa delle macchie di pipì fosse suo figlio per cui ho preso occasione per esternare che io ero stufo di questa situazione, gli ho detto che non volevo più vedere "pisciate" in giro e ho chiesto se "in futuro" dovevo aspettarmi "cagate" in giro” (verbale del dibattimento, pag. 2-3). AP 1 ha però contestato “nella maniera più assoluta” di avere proferito delle ingiurie nei confronti del querelante (verbale del dibattimento, pag. 3).

E. 10

Il pretore, dopo aver rilevato che le domande formulate alla teste in sede d’interrogatorio del 12 ottobre 2009 “suggerivano la risposta” (sentenza impugnata, consid. 10 pag. 5), ha poi interrogato nuovamente la donna per “verificare se, in che misura e su quali aspetti essa è stata effettivamente suggestionata” (sentenza impugnata, consid. 13 pag. 9). X ha dichiarato di ricordare una discussione sorta tra AP 1 e ACPR 1 a causa del comportamento sconveniente del figlio di quest’ultimo. In particolare, essa ha dichiarato di avere sentito: “ le urla del signor AP 1 e tante brutte parole per cui io e miei figli siamo rientrati in casa . Non ricordo le parole proferite. (...). La Giudice mi rammenta che nel verbale 3 novembre 2009 (recte 22 ottobre 2009) domanda d5 e r5 ho indicato le parole precise proferite dal

signor AP 1. Ricordo che avevo precisato quanto da me sentito, ma oggi non ricordo più le parole esatte. La Giudice mi indica le parole esatte da me riferite nel verbale e a me indicate dal verbalizzante nella sua domanda "famiglia di merda, fate schifo, pisciate ovunque". Oggi non posso dire di ricordare, nonostante quanto da me letto oggi, queste parole. Tuttavia posso affermare con assoluta certezza che le parole dette dal signor AP 1 avevano questo senso. (...). Posso confermare senza ombra di dubbio che il senso delle parole erano degli insulti. Per me per esempio "famiglia di merda" è un insulto, oppure se qualcuno mi dice che non sono in grado di curare i miei figli è un'offesa. A domanda del difensore per me la frase "le pisciate di vostro figlio mi fanno schifo" non è un insulto" (verbale di audizione di X allegato al verbale del dibattimento, pag. 1-2). Appello

E. 11

1. L'art. 134 del Codice di procedura penale del Cantone Ticino (in seguito CPP-TI) prevedeva, al suo cpv. 1, che "il testimone deve essere invitato ad esporre ordinatamente quanto conosce circa l'oggetto del suo interrogatorio. Con opportune interrogazioni si cerca di far completare la deposizione e di toglierne eventuali oscurità e contraddizioni". Il cpv. 2 precisava che "non è lecito interrogare il testimone in modo da influire sulle sue risposte. È vietato formulare domanda capziose". Nello stesso senso va l'art. 143 CPP fed (in particolare i cpv. 4 e 5) interpretato alla luce dell'art. 140 CPP fed. Alla luce di questi disposti è pacifico che l'interrogatorio 22 ottobre 2009 della teste X - durante il quale l'agente ha posto alla donna domande sicuramente suscettibili di influire sulle sue risposte (dato che suggerivano quanto aveva riferito il querelante) - è avvenuto in modo irritato. Le stesse discutibili modalità sono, poi, state utilizzate anche dal primo giudice in occasione del dibattimento in Pretura penale. Anche in quella sede, infatti, il pretore - dopo aver preso atto del fatto che la teste non ricordava le parole esatte pronunciate dal querelato - ha proceduto a ricordargliele, al fine di ottenerne la conferma.

E. 11.2

Ora, come a ragione rilevato dal pretore (cfr. sentenza impugnata, consid. 10, pag. 5-7), secondo dottrina una testimonianza ottenuta in violazione dei dettami di cui all'art. 134 CPP-TI non è da ritenersi automaticamente nulla (cfr. Marazzi, *Le prove nell'istruttoria predibattimentale*, in Rep. 2000, pag. 53). La sua utilizzabilità e la sua forza probante dovranno tuttavia essere attentamente valutate dal giudice penale, il quale dovrà, in particolare, cercare di capire se e in che misura la teste è stata effettivamente suggestionata dalle domande dell'autorità interrogante (cfr. Marazzi, *Le prove nell'istruttoria predibattimentale*, in Rep. 2000, pag. 53 che rinvia alle pag. 42 e segg.; anche se riferiti all'art. 143 CPP fed cfr. pure Häring, in *Basler Kommentar, Schweizerische StPO*, Basilea 2011, ad art. 143 n. 37; Wohlers, in *Kommenatr zur schweizerischen Strafprozessordnung*, Zurigo 2010, ad 143 n. 34 che rinvia alla STF del 3 aprile 2008, inc. 1C_513/2008, consid. 5.4.3). Da quanto precede discende che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, le testimonianze rilasciate dalla teste non sono da ritenersi nulle e sono, dunque, di principio utilizzabili per il presente giudizio. Della loro forza probante si dirà nei considerandi seguenti.

E. 12

Continuando nel suo gravame AP 1 contesta l'accertamento pretorile secondo cui egli ha proferito nei confronti di ACPR 1 le parole "famiglia di merda, fate schifo, pisciate ovunque...".

E. 12.1

In particolare l'appellante sostiene che la testimonianza rilasciata da X alla polizia non è attendibile, ritenuto che essa ha confermato all'agente interrogante dei fatti che non corrispondono a quelli forniti dal querelante. In particolare, spiega AP 1, la teste ha riferito che il 17 giugno 2009 egli ha ingiuriato in due occasioni DI 1, quando in realtà lo stesso querelante ha ammesso che, in occasione del secondo episodio, avvenuto nel pomeriggio, AP 1 ha insultato non lui, ma i figli della sua compagna, _____ e _____. Inoltre, continua l'appellante, la teste non è credibile quando riferisce di avere sentito la frase menzionata nel DA, ritenuto che, secondo quanto dichiarato da ACPR 1, essa è stata pronunciata nel pomeriggio, ovvero in un momento in cui la teste non era più presente (motivazione d'appello, pag. 5) . Ma al di là delle considerazioni sull'attendibilità di X, l'appellante rileva che non è in ogni caso possibile, sulla scorta delle sue dichiarazioni, ritenere che egli abbia pronunciato le parole indicate nel decreto d'accusa. Al dibattimento, spiega AP 1, la teste ha infatti dichiarato di non ricordare le parole da lui proferite nei confronti del querelante, ma di essere comunque convinta che le stesse rappresentassero degli insulti. A detta dell'appellante, tuttavia, la percezione di un insulto varia da persona a persona, per cui non esiste, in concreto, la prova che egli abbia effettivamente proferito un'ingiuria ai sensi dell'art. 177 CP (motivazione d'appello, pag. 6) . Non è infatti da escludere, rimarca ancora AP 1, che la teste abbia personalmente interpretato - travisandone il senso - le parole da lui effettivamente riferite al querelante (ovvero "non voglio più vedere pisciate in giro", "certe cosa mi fanno schifo", "cosa devo aspettarmi prossimamente, anche merdate in giro?") facendo loro assumere il senso della frase indicata nel decreto d'accusa. Questa eventualità è, a detta di AP 1, avvalorata dalla dichiarazione della teste secondo cui anche il semplice rimprovero di non essere in grado di badare al proprio figlio è da ritenere un insulto (cfr. dichiarazione personale di AP 1, allegata alla motivazione d'appello, pag. 2). Visto quanto precede, l'appellante ritiene che il pretore ha violato il principio in dubio pro reo. In particolare, spiega, il giudice ha attribuito alla teste "una credibilità esagerata (...) basandosi su impressioni squisitamente personali" e tentando "in tutti i modi di giustificarla, nonostante questa abbia raccontato anche fatti non veri alla polizia abbia sottaciuto fatti importanti, si sia contraddetta e abbia ritrattato" (motivazione d'appello, pag. 9) .

E. 12.2

In concreto è innanzitutto pacifico, perché ammesso da entrambe le parti (oltre che dalla testimone), che, il 17 giugno 2009, attorno alle 12.30-13.00, dopo che il figlio di ACPR 1 aveva urinato accanto all'entrata di _____, vi è stata un'accesa discussione tra il querelante e il querelato, qui appellante. Sui contenuti del diverbio, le versioni dei due protagonisti della vicenda divergono: secondo il querelante AP 1 ha pronunciato le parole indicate nel DA ; il querelato ha, invece, negato "di avere proferito le frasi che mi vengono imputate" . La compagna di ACPR 1, ACPR 2 (pure querelante) - ancorché presente al momento dei fatti - non ha fornito una propria versione dell'accaduto, limitandosi a confermare quanto riferito dal convivente. Come rilevato anche dal primo giudice, in un simile scenario, risultano determinanti le dichiarazioni della teste X, ovvero dell'unica persona che ha assistito alla discussione avvenuta tra le parti. Si è già stabilito che la testimonianza della donna, ancorché assunta con modalità discutibili, non é da considerarsi nulla. Si tratta ora di valutarne la forza probante. Al riguardo si osserva, innanzitutto, che - come rimarcato dall'appellante - in polizia la donna non ha fornito spontaneamente la

propria versione dell'accaduto, ma si è limitata ad avallare le circostanze a lei riferite dagli inquirenti, e ciò nonostante esse non corrispondessero a quelle fornite dal querelante. ACPR 1 aveva infatti dichiarato che il giorno dei fatti qui in esame si erano verificati due episodi ben distinti. Nel primo, ha precisato, avvenuto verso le ore 13'00 dopo che suo figlio _____ aveva urinato vicino all'entrata di _____, AP 1 aveva proferito nei suoi confronti e nei confronti del bambino le parole "famiglia di merda e altro che non sto a pronunciare" e aveva inoltre minacciato il piccolo con la frase " se succede ancora una cosa del genere lo prendo io di peso e gli faccio vedere io come si vive a questo mondo" . Nel secondo, avvenuto nel pomeriggio, il querelato aveva invece, a mente di ACPR 1, insultato i due figli della sua compagna, _____ e _____, con le parole "famiglia di merda, fate schifo, pisciate ovunque" (verbale 3 ottobre 2009 di ACPR 1, allegato all'AI 4, pag. 2). La teste, avvallando quanto le riferiva l'agente interrogante, ha per contro fornito una versione differente: ha dichiarato che, il 17 giugno 2009, verso le ore 12'30 (quando stava pranzando con i figli sulla terrazza del suo appartamento), ha sentito il querelato proferire la frase " se succede ancora una cosa del genere lo prendo io di peso e gli faccio vedere io come si vive a questo mondo", specificando che "durante la discussione" è poi stata proferita nei confronti dei querelanti anche la frase "famiglia di merda, fate schifo, pisciate ovunque" (cfr. verbale 22 ottobre 2009 di X, allegato all'AI 4, pag. 2). La donna non ha, dunque, riferito di due discussioni distinte e, contrariamente alla versione fornita dal ACPR 1, ha detto che la frase menzionata nel DA è stata indirizzata intorno alle 12'30 ai querelanti e non nel pomeriggio nei confronti di _____ e _____ (come appunto affermato da ACPR 1). Ora, se - come sostenuto dal pretore - le dichiarazioni poco chiare della teste possono essere, da un lato, dovute alle modalità di interrogatorio, è anche e soprattutto vero che esse non permettono a questa Corte di farsi un'idea precisa di quanto avvenuto quel giorno. Del resto l'esistenza di una situazione piuttosto confusa - sui cui l'istruttoria non ha saputo fare pienamente luce - emerge anche dall'impostazione del DA, nel quale il procuratore pubblico ha fatto carico a AP 1 di avere proferito la frase "famiglia di merda, fate schifo, pisciate ovunque" nei confronti dei querelanti, quando lo stesso ACPR 1 ha dichiarato che quelle parole erano state in realtà pronunciate nei confronti dei figli della sua compagna. Ritenuto dunque che le deposizioni rilasciate dalla teste X in polizia sono poco chiare e non permettono a questa Corte un accertamento preciso in punto alle parole effettivamente pronunciate da AP 1 nei confronti di ACPR 1, occorre ora esaminare la forza probante della testimonianza rilasciata dalla donna in Pretura penale. Al riguardo si osserva innanzitutto che la teste, interrogata dal pretore, ha spiegato di avere sentito "le urla del signor AP 1 e tante brutte parole" e di essere perciò rientrata in casa con i figli, precisando tuttavia di non ricordare le parole da lui proferite. Anche dopo che il giudice le ha letto le deposizioni da lei rilasciate in polizia, la donna ha affermato di non poter ricordare le parole esatte proferite dal querelato, limitandosi ad osservare di essere comunque certa che il senso delle stesse "erano degli insulti" (cfr. verbale di audizione di X allegato al verbale del dibattimento, pag. 1-2). Ora, ricordato che il ruolo del testimone consiste unicamente nell'espone, dinanzi ad un'autorità penale, i fatti che egli ha potuto personalmente constatare e non nel formulare opinioni, deduzioni o giudizi di valore (cfr. Piquerez, *Traité de procédure pénale suisse*, 2a edizione, Ginevra 2006, ad § 101 n. 745; Bernasconi e altri, in *CPP, Commentario ticinese*, Zurigo 2010, ad art. 163 n. 4), questa Corte - in difetto di altre prove - non ha sufficienti elementi per accertare che l'appellante ha, quel giorno, effettivamente pronunciato le parole indicate nel DA. Non è, del resto, ipotesi peregrina quella - evocata dall'appellante - secondo cui la teste possa aver

interpretato come degli insulti (o più tecnicamente come delle ingiurie) parole che, in realtà, esprimevano unicamente il suo disappunto e la sua irritazione per il fatto che il figlio del vicino era solito urinare accanto all'entrata di _____ (cfr. al riguardo quanto l'appellante ha ammesso di aver pronunciato il giorno dei fatti qui in esame: " ho preso occasione per esternare che io ero stufo di questa situazione, gli ho detto che non volevo più vedere "pisciare" in giro e ho chiesto se "in futuro" dovevo aspettarmi "cagate" in giro", cfr. verbale del dibattimento, pag. 2-3). Da quanto precede discende che, in accoglimento del gravame, AP1 deve essere prosciolto dalla sua imputazione. Indennità giusta gli art. 429 segg. CPP 13.a. Per l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP l'imputato assolto ha diritto al risarcimento delle spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali. Per prassi di questa Corte invalsa sotto l'egida del nuovo CPP in vigore dal 1° gennaio 2011, lo Stato si assume le spese per un patrocinatore di fiducia soltanto se il patrocinio era necessario a causa della complessità del caso sotto il profilo materiale o giuridico e se il volume di lavoro, e di conseguenza l'onorario dell'avvocato, erano giustificati. Per stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, viene verificata la congruità della nota d'onorario secondo il principio stabilito dall'art. 15a cpv. 2 LAVv, secondo cui l'avvocato ha riguardo alla complessità ed all'importanza del caso, al valore ed all'estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all'esito conseguito ed alla sua prevedibilità. Sulla scorta di questi principi questa Corte ammette, quindi, onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore. In altre parole, l'onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso (sentenza CRP 60.2010.119 del 10 novembre 2010; 60.2010.189 del 12 novembre 2010). Sulle spese, questa Corte si allinea alla giurisprudenza sviluppata dalla CRP che, fino al 31 dicembre 2010, riconosceva le spese effettive e necessarie cagionate dal procedimento penale, applicando - dopo la sua abolizione, per analogia - i principi di cui all'art. 3 TOA. Tale norma prevedeva che, oltre agli onorari, l'avvocato ha diritto al rimborso di tutti gli esborsi e spese vive da lui sopportati nell'interesse o su richiesta del cliente o da questi cagionate, quali, in particolare, le note e fatture pagate a terzi ed a uffici pubblici per il cliente, le spese di trasferta, le spese di soggiorno, pernottamento e vitto fuori domicilio, le spese per l'uso dei servizi pubblici (posta, telefono, ecc.). Inoltre, sempre secondo la norma citata, l'avvocato ha diritto al rimborso degli importi seguenti: a) fino a fr. 50.- per la formazione e archiviazione dell'incarto; b) fr. 5.- per ogni pagina originale, compresa la copia per l'incarto, e fino a fr. 2.- per ogni copia, qualunque sia il metodo di riproduzione; c) fr. 1.- al km per le trasferte con la propria automobile (sentenze CARP 17.2012.68 del 4 febbraio 2013 consid. 6 e 17.2012.43 dell'8 ottobre 2012 consid. 1.b.3.). b. Nella sua giurisprudenza relativa al nuovo art. 429 CPP, il Tribunale federale ha stabilito che la necessità del patrocinio deve essere determinata prendendo in considerazione la gravità dell'accusa, la complessità fattuale e giuridica del caso, la durata del procedimento e le sue conseguenze sui rapporti personali e professionali dell'imputato (DTF 138 IV 197 consid. 2.3.5; STF del 9 gennaio 2013, inc. 1B_536/2012 consid. 2.2). Ora, nonostante la giurisprudenza del TF ammetta di principio l'indennizzo del patrocinio in caso di una procedura relativa ad un crimine o un delitto (cfr. DTF 138 IV 197 consid. 2.3.5 e dottrina ivi citata) questa Corte ritiene che il procedimento a carico di AP 1 - vertente su un'ingiuria

e, dunque, su un reato minore o bagatellare (art. 132 CPP a contrario) punito con una pena massima di 90 aliquote giornaliere - non presentava, almeno nella sua fase iniziale prima dell'emanazione del DA, difficoltà fattuali o giuridiche tali da giustificare l'intervento di un legale (il prevenuto si è in pratica limitato ad esporre alla polizia la sua versione dell'accaduto nel suo interrogatorio del 3 novembre 2011). A mente della scrivente Corte, pertanto, la necessità del patrocinio di un avvocato è data, in concreto, unicamente a partire dall'avvio del procedimento dinanzi la Pretura penale. c. La patrocinatrice dell'appellante ha trasmesso a questa Corte la nota d'onorario del 20 febbraio 2013 (act. XX in incarto CARP n. 17.2012.112), ammontante a fr. 11'095.05 (fr. 9'629 di onorario, fr. 659.- di spese, e fr. 807.05 di IVA). Per determinare l'indennità ex art. 429 CPP la scrivente Corte si fonda su detta nota d'onorario, confrontando le prestazioni esposte con gli atti dell'incarto e controllando se quanto effettuato sia adeguato alla complessità del caso ed alle difficoltà fattuali e giuridiche. Onorario L'onorario esposto di fr. 9'629.- si basa su un dispendio di 38 ore e 30 min. (arrotondati) al quale è applicata una tariffa oraria di fr. 250.-. Si osserva innanzitutto che, come visto al considerando 3.b, per la fase del procedimento fino all'emanazione del DA, non si giustificava l'assistenza di un legale per cui non possono essere ammessi i relativi dispendi orari esposti nella nota d'onorario (10 min. per lo studio dell'incarto, 242 min. per i colloqui con il cliente, 57 min. per lo scambio di corrispondenza). Per la fase del procedimento presso la Pretura penale sono approvati i dispendi orari indicati per lo svolgimento del dibattimento (5 ore e 30 min.) e per il colloquio telefonico con il giudice (10 min.). Devono, invece, essere ridotti i tempi esposti per i colloqui con il cliente (da complessive 8 ore e 16 min. a 60 min. compresi i colloqui telefonici), per l'allestimento dell'allegato di notifica dei mezzi di prova (da complessivi 70 min. a 60 min.), per lo studio dell'incarto e per la preparazione del dibattimento (da complessive 4 ore e 15 min. a 3 ore), per l'allestimento dell'annuncio d'appello (da 20 min. a 10 min.) nonché per lo scambio di corrispondenza (da complessivi 149 min. a 60 min.) considerato che l'art. 10 della TOA - abrogata con effetto a partire dal 1° gennaio 2008, ma applicabile per analogia - non prevedeva un onorario per la semplice ricezione di corrispondenza e ritenuta, oltretutto, la ridotta gravità del reato e complessità del caso. Relativamente alla fase del procedimento presso la scrivente Corte è approvato il tempo esposto per la lettura documenti e la preparazione della motivazione dell'appello (complessive 7 ore e 55 min.), mentre devono essere ridotti quelli indicati per i colloqui con il cliente (da complessivi 97 min. a 30 min. compresi i colloqui telefonici) e per lo scambio di corrispondenza (da complessivi 105 min. a 30 min. ritenuto che, come visto, non è previsto un onorario per la semplice ricezione di documenti. Considerato quanto precede possono essere risarcite 20 ore e 45 min. (arrotondate in 21 ore) di lavoro del patrocinatore che, applicando la tariffa oraria esposta di fr. 250.-, corrispondono ad un onorario pari a complessivi fr. 5'250.-. Spese Le spese indicate nella nota d'onorario - per complessivi fr. 659.- sono riconosciute nella misura di fr. 533.-. Si giustificano in particolare i disborse esposti per i colloqui telefonici (fr. 3.-), per le fotocopie (fr. 192.-), per l'invio di corrispondenza comprese le scritturazioni (fr. 283.-) nonché per la trasferta a Bellinzona del 24 (recte 25) maggio 2012 (fr. 45.-). Le spese per l'invio delle 10 e-mail esposte nella nota d'onorario per complessivi fr. 56.- devono invece essere ridotte a fr. 10.-, ritenuto che si giustificano fr. 2.- per ogni invio (cfr. sentenza CRP 60.2005.209 del 25 settembre 2006, consid. 2.6) e che non possono essere approvati i 5 invii relativi alla fase del procedimento fino all'emanazione del DA (cfr. consid. 3.b). Non possono infine essere ammessi i complessivi fr. 80.- fatturati come spese diverse in corrispondenza delle voci "BA a

cliente”, ritenuto come non è dato a sapere a cosa le stesse si riferiscano (i disborsi relativi ai bollettini accompagnatori sono infatti già contemplati nelle spese d’invio corrispondenza e fotocopie). IVA L’IVA - da calcolarsi al 7,6 % per prestazioni effettuate fino al 31 dicembre 2010 e all’8 % per le prestazioni effettuate dopo tale data - ammonta a fr. 454.-. L’indennità riconosciuta da questa Corte si assomma pertanto a complessivi fr. 6'237.- corrispondenti a fr. 5'250.- di onorario, fr. 533.- di spese e fr. 454.- di IVA. Tassa di giustizia e spese

E. 14

Visto l’esito dell’appello, gli oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 910.-, sono posti a carico dello Stato (art. 428 cpv. 3 CPP). Gli oneri processuali del giudizio d’appello, per complessivi fr. 1.000.-, sono pure posti a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP). Per questi motivi, visti gli art. 134 CPP-TI e 10, 80, 81, 398 e segg. CPP; nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG e, sulle ripetibili, gli art. 428 cpv. 3, 429 e 436 CPP rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria per la fissazione delle ripetibili; dichiara e pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.